

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 657

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RIDI, CIAFARDINI, BORGHINI, FAGNI, CANNELONGA, RONZANI,  
PETROCELLI, MANGIAPANE, CHELLA, ANGELINI GIORDANO,  
MENZIETTI, CIOCCI LORENZO, ALBORGHETTI**

*Presentata l'8 luglio 1987*

Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della Commissione permanente per lo svolgimento della inchiesta « tecnica formale » in caso di incidenti o mancati incidenti aeronautici

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge non ha necessità di particolari spiegazioni, emergendo chiaramente nell'articolato le intenzioni che l'hanno ispirata.

Con essa si ipotizza di rivedere l'attuazione dell'articolo 827 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione) il cui disposto prevede la nomina di una Commissione « tecnica formale » in caso di incidente aeronautico.

Con l'approvazione della presente proposta verrebbero rivisti sostanzialmente due problemi: il primo riguarda la istituzionalizzazione, con mandato triennale, della Commissione che, allo stato, viene nominata di volta in volta in caso di incidente, il secondo è che la Commis-

sione sarà nominata e farà capo al Presidente del Consiglio dei ministri anziché, come è ora, al Ministro dei trasporti.

Con la prima indicazione si intende evitare che la stessa nomina possa generare il sospetto di influenze connesse ai soggetti coinvolti nell'incidente sul quale si dovrà indagare. Nel tassativo rispetto dei criteri fissati all'articolo 3 della presente proposta di legge, per la nomina della Commissione trova risposta l'assoluto bisogno di rigorosità e obiettività in inchieste tanto delicate.

Con la seconda indicazione abbiamo inteso risolvere l'anomalia che vedeva la Commissione incaricata di fare inchieste per accertare le responsabilità in caso di incidente aeronautico nominata e presieduta dallo stesso Ministro dei trasporti,

che ha il dovere di garantire, attraverso i suoi strumenti operativi, la sicurezza del trasporto aereo e di svolgere attività di prevenzione degli incidenti.

Questi i motivi essenziali che hanno ispirato la proposta in oggetto che vi invitiamo ad approvare convinti, come siamo, che anch'essa nel quadro di un complessivo riordino della nostra aviazione civile, può migliorare la funzionalità e razionalità dell'intero comparto, as-

sicurando anche garanzie e certezze per i cittadini utenti del trasporto aereo.

Questi i motivi essenziali che hanno ispirato la proposta in oggetto che vi invitiamo ad approvare convinti, come siamo, che anch'essa nel quadro di un complessivo riordino della nostra aviazione civile, può migliorare la funzionalità e razionalità dell'intero comparto, assicurando anche garanzie e certezze per i cittadini utenti del trasporto aereo.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione permanente per le inchieste sugli incidenti aeronautici con il compito di procedere all'inchiesta « tecnica formale » di cui all'articolo 827 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

2. Le competenze in materia di inchieste sui sinistri aeronautici attribuite al Ministro dei trasporti dal codice della navigazione, dal regolamento per la navigazione aerea e dalle altre leggi vigenti sono trasferite con la presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri che le esercita attraverso il Dipartimento per il coordinamento della protezione civile.

## ART. 2.

1. La Commissione, composta di cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, e nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, svolge le inchieste sugli incidenti o rischi di incidenti aeronautici a conclusione delle quali redige un verbale nel quale indica: le cause, o le eventuali cause e le carenze normative che hanno determinato l'evento. Il verbale, che deve essere comunque redatto entro tre mesi dall'inizio dell'indagine, è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri che lo rende pubblico entro cinque giorni dalla data di ricevimento.

2. La Commissione, al fine di promuovere opera di prevenzione, invia ogni anno al Parlamento una relazione sulle cause degli incidenti, sui rischi di collisione e sui vari pericoli connessi con la navigazione aerea, sia civile che militare, di qualsiasi tipo e compagnia.

## ART. 3.

1. Il presidente e i membri della Commissione sono scelti tra esperti del settore aeronautico che non abbiano rapporti professionali o di dipendenza con i soggetti che svolgono attività nell'aviazione civile; essi durano in carica tre anni ed il loro mandato può essere rinnovato una sola volta.

## ART. 4.

1. Al presidente e ai membri della Commissione è attribuito un gettone di presenza la cui entità è definita con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

## ART. 5.

1. La Commissione, per lo svolgimento delle inchieste, ha propri uffici presso la sede del Ministro per il coordinamento della protezione civile e può avvalersi di persone di adeguate competenze professionali e particolarmente idonee a svolgere le inchieste sugli incidenti aeronautici da scegliere tra i dipendenti dello Stato, civili o militari, di enti pubblici operanti nel settore e tra persone non appartenenti alla pubblica amministrazione.

2. Gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici hanno diritto al distacco retribuito per tutto il periodo di durata delle investigazioni e ad un emolumento aggiuntivo definito nel regolamento di cui all'articolo 6.

## ART. 6.

1. La Commissione, nella prima seduta successiva a quella di insediamento, approva un regolamento che il Ministro per il coordinamento della protezione civile renderà esecutivo con propria ordinanza, sentita la Commissione grandi rischi.

**ART. 7.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per il 1987 in lire 700 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro a tal fine utilizzando lo stanziamento: « Ministero dei trasporti, istituzione del Comitato per la sicurezza del volo ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.